

MESSAGGIO NO. 61 /2010

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 27 E 45 CPV. 2 LETT. B DEL
REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Con il presente messaggio, il Municipio intende sottoporre al Consiglio comunale due aggiornamenti al Regolamento organico dei dipendenti (ROD). L'attuale regolamento è entrato in vigore nel giugno del 2006 e il decreto esecutivo sull'aggregazione lo ha esteso a tutti i dipendenti della nuova città di Mendrisio.

La prima proposta di aggiornamento è dovuta dall'estensione del comprensorio di attività della Polizia comunale, la quale ha comportato una maggior strutturazione e suddivisione dei compiti nell'organizzazione del corpo di Polizia.

La seconda riguarda l'avvio dell'attività del centro giovani, prevista all'inizio dell'anno prossimo.

LA POLIZIA COMUNALE – MODIFICA ART. 27 ROD

Come già anticipato nella premessa, la Polizia comunale ha esteso a diversi Comuni limitrofi i suoi servizi di sicurezza del territorio. Inoltre tale estensione è stata accompagnata anche da un'armonizzazione del servizio prestato. La Polizia esegue, infatti, lo stesso servizio di sicurezza in tutti i Comuni convenzionati. Tale aumento di competenze e responsabilità ha comportato un sensibile aumento dell'organico della Polizia. Tale incremento ha pure avuto delle conseguenze sull'organizzazione del corpo. Per una maggiore suddivisione di compiti e delle responsabilità all'interno del corpo di Polizia, il Comando ha chiesto di istituire la figura del sergente maggiore.

L'attuale ROD prevede una definizione molto generica delle funzioni. Principio adottato dal Legislativo comunale per rendere maggiormente flessibile le possibili riorganizzazioni dell'amministrazione alle mutate esigenze dei vari servizi.



Il Municipio riporta le motivazioni illustrate nel messaggio no. 40 /2005 dell'11 ottobre 2005:¹

"Dalla fine degli anni '90 il Comune ticinese sta vivendo un cambiamento istituzionale molto importante. Il dibattito promosso dal Cantone sulla riforma dell'ente pubblico locale prevede un'azione combinata su tre livelli:

- *l'adeguamento della dimensione tramite le aggregazioni;*
- *la riorganizzazione dei rapporti di competenza e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo i criteri di efficienza ed efficacia;*
- *il ripensamento dei meccanismi (regole e procedure) di funzionamento politico e amministrativo del Comune.*

Quest'ultimo aspetto ha un impatto diretto sull'organizzazione dell'Amministrazione comunale. Inoltre, la società impone un continuo adeguamento dell'apparato amministrativo, perché essa richiede sempre più servizi pubblici di qualità ed erogati secondo principi di efficienza ed efficacia.

Il Municipio ha quindi invitato tutti i servizi dell'Amministrazione comunale a riesaminare la propria organizzazione, con l'obiettivo di renderla più flessibile alle possibili nuove esigenze dell'utenza.

L'Esecutivo propone dunque una nuova denominazione delle funzioni dell'Amministrazione comunale, la quale abbandona in pratica l'attuale elenco dettagliato dei profili necessari all'organizzazione del lavoro. Il modello suggerisce di adottare delle definizioni di funzioni che possano adattarsi in modo uniforme a tutti i servizi del Comune. In sostanza si è passati da un concetto di funzione descrittiva ad un concetto di posizione organizzativa. Ciò significa che nella definizione delle funzioni, queste ultime non sono più legate ad un determinato servizio, ma all'attività effettivamente svolta dal collaboratore.

La proposta permette dunque di ottenere una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'Amministrazione comunale.

Le funzioni previste all'art. 27 del nuovo regolamento possono essere suddivise in quattro categorie:

- *funzione di direzione: per le classi di stipendio 16-28;*
- *funzione con una delega specifica: per le classi 9-14;*
- *funzione con diritto di firma: per le classi 8-10;*
- *funzione operativa: per le classi 1-9."*

Tale principio non è però stato esteso alle funzioni della Polizia comunale, le quali riprendono i vari gradi che sono alla base della sua organizzazione interna. Nel 2006, i sergenti avevano delle responsabilità del servizio esterno e di quello interno del nostro corpo di Polizia. Con l'aumento dell'organico e delle competenze territoriali della Polizia comunale, il grado di sergente è ora utilizzato per alcuni collaboratori che hanno mansioni particolari ed una determinata anzianità di servizio. Inoltre i precedenti sergenti hanno oggi delle competenze e delle responsabilità accresciute.

Questa nuova impostazione nell'organizzazione del corpo ha spinto il Comando della Polizia comunale e il Dicastero Sicurezza pubblica a suggerire l'introduzione della funzione di Sergente maggiore. Il Municipio ha aderito a tale proposta e suggerisce pertanto l'introduzione nel ROD della funzione di Sergente maggiore. Le mansioni e le responsabilità di questa nuova figura sono paragonate a quelle attribuite ai collaboratori collocati nella funzione Funzionario. Inoltre la retribuzione prevista dal nostro ROD è in linea con quanto previsto a livello cantonale per i Sergenti maggiori.

L'Esecutivo formula pertanto l'aggiunta della funzione Sergente maggiore all'art. 27 ROD con l'assegnazione della classi 9-12 previste dall'art. 26 ROD.

¹ Messaggio municipale no. 40 /2005 pagine 4-5, Mendrisio 11 ottobre 2005.



IL CENTRO GIOVANI – MODIFICA ART. 45 CPV. 2 ROD

All'inizio del prossimo anno avrà avvio l'attività presso il Centro giovani ex-FOFT. A svolgere questi compiti saranno chiamate due persone; l'attuale responsabile dell'Ufficio giovani e l'aiuto animatore.

In questa fase, si stanno ancora raccogliendo gli elementi per proporre alla Commissione giovani ed in seguito al Municipio degli indirizzi e degli obiettivi delle attività che saranno svolte con i giovani alla ex-FOFT.

È però certo sin d'ora che determinate attività dovranno essere svolte in orari serali, rispettivamente in giorni festivi.

Orario di lavoro e fascia di flessibilità

La modifica dell'art. 45 cpv. 2 b ROD e dell'Ordinanza sull'orario flessibile si giustifica per i seguenti motivi.

1. Dipendenti dell'amministrazione

Gli orari di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione sono stabiliti dall'Ordinanza municipale sull'orario flessibile entrata in vigore il 1° febbraio 2004. La fascia di flessibilità nell'orario di lavoro dei dipendenti è stata invece introdotta con il nuovo ROD agli artt. 44 e segg.

La fascia di flessibilità per tutto il personale, salvo le eccezioni citate all'art. 45 cpv. 2 lett. b (agenti di polizia, personale della nettezza urbana, del cimitero, della piscina e del campo sportivo) va dalle ore 7.30 alle ore 19.00 (giorni feriali). Oltre questi orari è riconosciuto un supplemento in congedo o in contanti:

- lavoro supplementare giorni feriali diurno +25%;
- lavoro supplementare giorni feriali notturno +50%;
- lavoro supplementare giorni festivi diurno +75%;
- lavoro supplementare giorni festivi notturno +100% (art. 45 cpv. 2 lett. a ROD).

2. Casi particolari

Il personale di cui all'art. 45 cpv. 2 lett. b, per il lavoro normale eseguito di notte e nei giorni festivi, riceve invece un supplemento che va dai Fr. 4.70 l'ora (lavoro notturno giorni feriali e lavoro diurno giorni festivi) ai Fr. 8.50 (lavoro notturno festivo). Segnatamente:

- dalle ore 20.00 alle ore 07.00:
Fr. 4.70 all'ora (giorni feriali);
- dalle ore 07.00 alle ore 20.00:
Fr. 4.70 all'ora (giorni festivi);
- dalle ore 20.00 alle ore 07.00:
Fr. 8.50 all'ora (giorni festivi).

È bene quindi precisare che il lavoro svolto in determinati orari è considerato usuale ed integrato nel mansionario di questi dipendenti. Essi pertanto non ricevono, se impegnati negli orari descritti, una remunerazione per lavoro straordinario, ma bensì un'indennità per il lavoro svolto di notte o nei giorni festivi.



Ciò deve valere anche per le attività di animazione presso il centro giovanile.

Remunerazione delle attività svolte nel Centro giovanile

È quasi certo, come detto, che una parte dell'attività di animazione dei collaboratori del centro giovanile si svolgerà in orari serali e in giorni, per i quali, dovrebbe essere riconosciuto un supplemento del 50%, 75% o anche del 100% (pensiamo al sabato/domenica in particolare).

Questo potrebbe comportare degli esborsi non indifferenti e non giustificati per le ore straordinarie dei dipendenti dell'Ufficio giovani. Ad esempio, per il lavoro svolto dagli animatori al centro giovanile di Chiasso, il Comune riconosce loro un'indennità serale/festiva di Fr. 4.--, rispettivamente Fr. 5.-- l'ora.

Il principio è che questo genere d'attività deve esser considerata, come per gli agenti di polizia, il personale del cimitero, della piscina, ecc., **lavoro normale eseguito di notte e nei giorni festivi**, remunerato con indennità dell'ordine di quelle previste dall'art. 45 ROD (che sono leggermente superiori a quelle versate dal Comune di Chiasso).

Si propone pertanto di modificare l'art. 45 cpv. 2 lett. b ROD, in tal modo:

b) per tutti gli agenti di polizia, per "il personale dell'Ufficio giovani per attività di animazione", della nettezza urbana, del cimitero, della piscina e del campo sportivo: per il lavoro normale eseguito di notte e nei giorni festivi sono versate le seguenti indennità:

Per contro **per le attività amministrative** (partecipazioni a riunioni di commissioni, gruppi di lavoro, ecc.), al personale dell'Ufficio giovani, sarà applicata la normativa di cui all'art. 45 cpv. 2 lett. a ROD.

Per completare in maniera ottimale tale modifica andrà pure modificata l'Ordinanza municipale sull'orario flessibile introducendo all'art. 3 della medesima il seguente capoverso: "La fascia oraria dei dipendenti dell'Ufficio giovani impegnati in attività di animazione per il Centro giovanile si conclude alle ore 20.00."

La base legale è data dall'art. 44, in particolare l'art. 44 cpv. 2 ROD, ai sensi del quale "la definizione dell'orario giornaliero e delle pause sono di competenza del Municipio, che può adottare disposizioni particolari secondo le esigenze dei servizi" e l'art. 44 cpv. 3, che recita "le fasce orarie sono regolate da un'ordinanza municipale". Questi due capoversi riteniamo utile siano citati in ingresso dell'Ordinanza.

In questo modo, è bene precisarlo, la fascia serale dell'orario flessibile, per le attività di animazione svolte dai collaboratori del Centro giovanile, slitta dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e si allinea con quelle degli agenti di polizia e degli altri collaboratori, elencati all'art. 45 cpv. 2 lett. b ROD. Va sottolineato ancora che il lavoro di animazione non deve essere considerato lavoro straordinario, ma, lo ripetiamo, lavoro normale eseguito di notte e nei giorni festivi.

L'entrata in vigore della modifica legislativa potrà avvenire con il 1° gennaio 2011.



Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. È approvata l'aggiunta della funzione Sergente maggiore all'art. 27 ROD. La nuova funzione è assegnata alle classi 9-12 previste dall'art. 26 ROD.**
- 2. È approvata la modifica dell'art. 45 cpv. 2 lett. b del Regolamento comunale della Città di Mendrisio: "per tutti gli agenti di polizia, per "il personale dell'Ufficio giovani per attività di animazione", della nettezza urbana, del cimitero, della piscina e del campo sportivo: per il lavoro normale eseguito di notte e nei giorni festivi sono versate le seguenti indennità".**
- 3. La modifica entra in vigore al 1° gennaio 2011.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

